



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
UFFICIO III - RELAZIONI SINDACALI

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria

LORO SEDI

OGGETTO: Bozza di provvedimento del Capo Dipartimento recante i criteri di accesso, le modalità di reclutamento e la formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, chiamato a prestare servizio nel Gruppo di intervento operativo e dei Gruppi di intervento regionale.

D.M. 14 maggio 2024 - Istituzione del reparto specializzato "G.I.O"

Per opportuna informazione si trasmette la nuova bozza di PCD recante i criteri di accesso, le modalità di reclutamento e la formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, chiamato a prestare servizio nel Gruppo di intervento operativo e dei Gruppi di intervento regionale, rielaborata a seguito delle osservazioni emerse nell'ambito dell'incontro tenutosi con codeste rappresentanze sindacali in data 17 luglio u.s.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”
- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 14 comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*”;
- VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*” così come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, entrambi in materia di riordino dei ruoli delle Forze di Polizia;
- VISTA la Raccomandazione Rec (2006)2-rev del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee, adottata dal Comitato dei Ministri l’11 gennaio 2006 e riveduta e modificata dal Comitato dei Ministri il 1° luglio 2020;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82, recante “*Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230, “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante: “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99 recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84*”;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2022, n. 54 contenente “*Modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell’organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100*”;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 10 dicembre 2014, che individua le “*Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria e criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso*”;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016, concernente “*l’individuazione presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63*”;
- VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia 14 maggio 2024 recante “*Istituzione del reparto specializzato del Corpo di Polizia Penitenziaria Gruppo di intervento operativo – G.I.O.*”;
- LETTI gli artt. 2, comma 10; 4 comma 1 e 5; 5 comma 3 e 7 del citato DM relativi a struttura e funzioni, logistica, criteri di accesso e modalità di selezione, equipaggiamento e dotazioni strumentali;
- SENTITE le organizzazioni sindacali di settore il 17 luglio 2024;

DECRETA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Articolo 1 (Oggetto del Decreto)

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 14 maggio 2024, i criteri di accesso, le modalità di reclutamento e la formazione del personale del Corpo chiamato a prestare servizio nel Gruppo di intervento operativo e dei Gruppi di intervento regionale (di seguito "G.I.O." e "G.I.R.").

Articolo 2 (Procedure d'interpello)

1. Il Capo del Dipartimento, tenuto conto delle esigenze comunicate dal Direttore del G.I.O., dispone che la Direzione generale del personale indica una procedura di selezione biennale destinata al personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, e degli agenti assistenti, prevedendo -su richiesta del predetto Direttore- che sia riservata una percentuale non superiore al 10 per cento a personale con anzianità di servizio non superiore ad un anno.
2. In particolari situazioni di emergenza e di necessità il Direttore del G.I.O. chiede al Capo del Dipartimento l'indizione di procedure di interpello straordinario, anche in deroga ad alcuni dei requisiti indicati nel presente provvedimento.
3. Nel relativo bando viene precisato che la partecipazione all'interpello implica accettazione della temporaneità dell'incarico, della durata minima di permanenza di anni quattro e dell'incondizionata disponibilità all'impiego.

Articolo 3 (Domanda di partecipazione)

1. Entro dieci giorni dal bando di interpello pubblicato dalla Direzione generale del personale, coloro che intendano parteciparvi producono domanda, per via gerarchica, sulla base del modello allegato al bando, con la quale attestano il possesso dei seguenti requisiti (comma 2 dell'articolo 5 del DM 14 maggio 2024):
 - Anzianità di servizio effettiva non inferiore ai cinque anni e comunque almeno tre anni di servizio operativo in istituto penitenziario;
 - assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
 - aver riportato un giudizio non inferiore a "buono" nei rapporti informativi degli ultimi tre anni;
 - assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione in corso ovvero conclusi anche con provvedimento non definitivo;
 - assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

2. Il bando di concorso potrà prevedere limiti di età secondo le esigenze segnalate dal Direttore del G.I.O.
3. Nel corpo della domanda i partecipanti dovranno altresì dichiarare:
 - la disponibilità a prestare servizio al G.I.O. per un periodo non inferiore 4 (quattro) anni, escluso il periodo del corso;
 - la disponibilità all'impiego su tutto il territorio nazionale;
 - accettazione della temporaneità dell'incarico,
 - disponibilità al trasferimento in via amministrativa presso la sede centrale del G.I.O.

Articolo 4

(Categorie di titoli ammessi a valutazione e relativi punteggi)

1. Sono ammessi a valutazione i titoli, e sono attribuiti i relativi punteggi, di seguito indicati:

| | |
|--|--|
| a) Per ogni anno di servizio nel Corpo | punti 0,25 |
| b) Diploma di maturità | punti 1,00 |
| c) Diploma di laurea triennale | punti 0,50 |
| d) Diploma di laurea triennale in discipline attinenti alle aree tematiche di cui all'allegato A | punti 1,00 |
| e) Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in discipline attinenti alle aree tematiche di cui all'allegato A | punti 1,50 |
| f) Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in discipline attinenti alle aree tematiche di cui all'allegato A | punti 2,00 |
| g) Seconda laurea in discipline attinenti alle aree tematiche di cui all'allegato A | punti 1,00 |
| h) Per ogni Master post lauream di 1° livello in discipline attinenti alle aree tematiche di cui all'allegato A | punti 0,50 |
| i) Per ogni Master post lauream di 2° livello in discipline attinenti alle aree tematiche di cui all'allegato A | punti 0,75 |
| h) Conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 e dal Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione AOODPIT/0000550 del 6 maggio 2020 | fino a punti 1 |
| i) Istruttori, con certificazione di Ente accreditato, MGA/Tiro/Corsi uso sfollagente | fino a punti 5,00 |
| j) Attestati certificati di partecipazione a corsi sfollagente | MGA/Tiro/Corsi fino a punti 3,50 |



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- | | |
|---|-------------|
| k) Istruttori con certificazione di Ente accreditato di Arti Marziali fino a | punti 5,00 |
| l) Attestati certificati di partecipazione a corsi di Arti Marziali fino a | punti 3,50 |
| m) Attestato di guida sicura | punti 2,00 |
| n) Per ogni anno nel servizio traduzioni | punti 0,50 |
| o) Per ogni anno di servizio presso l'Ufficio Comando | punti 0,50 |
| p) Patente di guida ministeriale o certificato sostitutivo | punti 0,50 |
| q) Pregressa documentata esperienza nei gruppi di intervento regionale | punti 2,00 |
| r) Per ogni intervento documentato nei gruppi di cui alla lett. q) | punti 0,20 |
| s) Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore alla data dell'interpello: | |
| Giudizio di ottimo punti 32 | punti 3,50 |
| Giudizio di ottimo punti 31 | punti 3,40 |
| Giudizio di ottimo punti 30 | punti 3,30 |
| Giudizio di ottimo punti 29 | punti 3,20 |
| Giudizio di ottimo punti 28 | punti 3,10 |
| Giudizio di ottimo punti 27 | punti 3,00 |
| Giudizio di distinto punti 26 | punti 2,90 |
| Giudizio di distinto punti 25 | punti 2,80 |
| Giudizio di distinto punti 24 | punti 2,70 |
| Giudizio di buono punti 23 | punti 2,60 |
| Giudizio di buono punti 22 | punti 2,50 |
| Giudizio di buono punti 21 | punti 2,40 |
| Giudizio di buono punti 20 | punti 2,30 |
| t) Ricompense fino ad un massimo complessivo di | punti 2,00 |
| Promozione per meriti straordinari | punti 0,70; |
| Encomio solenne | punti 0,60; |
| Encomio | punti 0,40; |
| Lode | punti 0,25; |
| Medaglia d'oro al Merito di Servizio | punti 0,60; |
| Medaglia d'argento al Merito di Servizio | punti 0,40; |
| Medaglia di bronzo al Merito di Servizio | punti 0,25; |
| Attestato di pubblica benemerenzza del Dipartimento della Protezione Civile | punti 0,25. |
2. I requisiti di cui alle lettere dalla b), alla f) non sono cumulabili.

Art. 5

(Verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione dei titoli)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

1. La verifica dei requisiti di partecipazione e la valutazione dei titoli, con formazione della relativa graduatoria, sono rimesse ad apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale, composta da un appartenente alla carriera funzionari di Polizia penitenziaria con la qualifica almeno di primo dirigente di Polizia penitenziaria e da altri due appartenenti alla carriera funzionari di Polizia Penitenziaria. Le funzioni di Segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il G.I.O.
2. La predetta Commissione, nell'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere i), j), k) e l) dell'art. 4 del presente provvedimento, adotta un provvedimento specificamente motivato, in relazione agli attestati ivi previsti.
3. La graduatoria provvisoria verrà depositata per eventuali osservazioni e reclami e dopo 15 giorni diventerà definitiva. Verrà, inoltre, trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
4. La graduatoria, una volta divenuta definitiva, sarà trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

Art. 6

(Prove di efficienza fisica e di tiro)

1. I candidati inseriti validamente nella graduatoria indicata dall'art. 5 sono ammessi a sostenere le prove preliminari volte ad attestare l'idoneità in relazione all'efficienza fisica e alla capacità di tiro.
2. Le prove selettive di efficienza fisica per gli uomini consistono in:
 - a) corsa 1000 metri piani in un tempo non superiore a 5 minuti;
 - b) corsa 100 metri piani in un tempo non superiore a 15 secondi;
 - c) esecuzione di un salto in alto di almeno 110 centimetri in qualunque stile;
 - d) esecuzione di un salto in lungo di almeno 3 metri;
 - e) salita alla fune fino all'altezza di metri 4 (esecuzione con tecnica a scelta del candidato, con o senza ausilio delle gambe, nel tempo massimo di 2 minuti);
 - f) 20 piegamenti sulle braccia;
 - g) 30 addominali (il candidato è sdraiato sul pavimento con le gambe sollevate e le ginocchia piegate a 90°);
 - h) 6 trazioni alla sbarra.
3. Le prove selettive di efficienza fisica per le donne consistono in:
 - a) corsa 1000 metri piani in un tempo non superiore a 6 minuti e 30 secondi;
 - b) corsa 100 metri piani in un tempo non superiore a 16 secondi;
 - c) esecuzione di un salto in alto di almeno 100 centimetri in qualunque stile;
 - d) esecuzione di un salto in lungo di almeno 2,70 metri;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- e) salita alla fune fino all'altezza di metri 3 (esecuzione con tecnica a scelta della candidata, con o senza ausilio delle gambe, nel tempo massimo di 2 minuti);
- f) 8 piegamenti sulle braccia;
- g) 20 addominali (il candidato è sdraiato sul pavimento con le gambe sollevate e le ginocchia piegate a 90°);
- h) 3 trazioni alla sbarra;
4. Le prove selettive di tiro consistono in:
 - a) tiro lento mirato con pistola beretta modello 92 FS a 15 metri, 15 colpi in piedi e 15 colpi in ginocchio (punteggio minimo da conseguire: 80%);
 - b) tiro operativo a due mani con pistola beretta modello 92 FS a 7 metri, 15 colpi in piedi e 15 colpi in ginocchio (punteggio minimo da conseguire: 80%);
 - c) tiro lento mirato con pistola mitragliatrice modello beretta pm12/s a 20 metri, 15 colpi singoli in piedi e 15 colpi singoli in ginocchio (punteggio minimo da conseguire: 70%);
 - d) tiro operativo in piedi con pistola mitragliatrice modello beretta pm12/s a 7 metri, a breve raffica controllata, totale 30 colpi (punteggio minimo da conseguire: 70%).
5. Le prove selettive di efficienza fisica si svolgono presso il centro sportivo nella Scuola "Giovanni Falcone" in Roma. Le prove selettive di tiro si svolgono in un poligono di tiro nelle Scuole dell'Amministrazione.
6. La commissione valuta l'esito delle prove e stabilisce i criteri per attribuire fino a un massimo di punti 10,00

Art. 7

(Commissione per le prove selettive e per il colloquio attitudinale)

1. Per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e di tiro, nonché per l'effettuazione della prova scritta e del colloquio attitudinale, il Direttore Generale del personale nomina una commissione presieduta da un appartenente alla carriera funzionari di Polizia penitenziaria con qualifica almeno di primo dirigente e composta da due appartenenti alla carriera funzionari del Corpo, di cui un perito selettore, da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il G.I.O e da uno psicologo. Esclusivamente per le prove di efficienza fisica e di tiro la commissione è integrata da:
 - un istruttore di tiro del Corpo, con funzioni di componente;
 - un istruttore di MGA del Corpo, con funzioni di componente;
 - un atleta del Gruppo sportivo Fiamme Azzurre, con funzioni di componente.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il G.I.O.
3. La Commissione procederà alle prove selettive – prove di efficienza fisica e di tiro, prova scritta e colloquio attitudinale - previste rispettivamente agli articoli 6 ed 8.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

4. E' data facoltà di rinuncia a partecipare alle prove selettive fino al giorno antecedente alla data di convocazione.

Art. 8

(Prova scritta e colloquio attitudinale)

1. È ammesso alle prove selettive di cui al presente articolo il personale che, utilmente collocato nella graduatoria per titoli e, all'esito delle prove di efficienza fisica e di tiro, può ambire, ottenendo il punteggio massimo di punti 13,00 previsto dalle prove di cui al presente articolo, a collocarsi in posizione utile in graduatoria.
2. La commissione tecnica di valutazione per la prova scritta procede ad una prova scritta, costituita da una serie di domande, volta a verificare la conoscenza generale dell'ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione e delle norme sull'uso delle armi e dei mezzi di coercizione fisica, nonché della normativa vigente sull'organizzazione del G.I.O.
3. Le domande da sottoporre ai candidati sono individuate dalla commissione esaminatrice tra una serie di domande preventivamente predisposte. La durata della prova è stabilita dalla commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare. Punteggio minimo per il superamento della prova scritta è l'80% delle risposte esatte.
4. In ragione della percentuale delle risposte esatte è attribuito il seguente punteggio:
 - dall'80 % al 90 % punti 1;
 - dal 91% al 96% punti 2;
 - dal 97% al 100% punti 3.
5. Il colloquio verte sulla verifica delle motivazioni e dell'idoneità/attitudine dell'aspirante a prestare servizio presso il G.I.O. Il colloquio può essere effettuato anche da remoto attraverso lo strumento della videoconferenza. La commissione attribuisce un punteggio fino ad un massimo di punti 10. L'attribuzione del punteggio sarà adeguatamente motivata. Il punteggio conseguito all'esito del colloquio è sommato a quello della prova scritta qualora prevista dal bando.
6. Il punteggio totale conseguito nelle prove di cui ai commi 2 e 3 (massimo 13 punti) è sommato a quello della graduatoria dei titoli ed al punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica e di tiro. Il coefficiente così ricavato forma oggetto – a cura della medesima Commissione di cui all'art.7 - della graduatoria definitiva.
7. La graduatoria assoluta definitiva rimane vigente per un anno e sarà trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Articolo 9

(Accesso alla formazione e successiva assegnazione temporanea al G. I. O.)

1. Con provvedimento del Direttore Generale del Personale, i candidati collocati utilmente nella graduatoria definitiva sono ammessi alla frequenza del corso di formazione e addestramento per l'accesso al G.I.O.
2. Così come previsto dall'art. 5 comma 4 del D.M. 14 maggio 2024, il corso ha una durata di tre mesi ed è pianificato dalla Direzione generale della formazione (Divisione II – Addestramento, e specializzazione tecnico-operativa, protocollo e tecniche di sicurezza, strategie e tecniche investigative e di gestione delle informazioni) d'intesa con il Direttore del G.I.O.
3. È ammesso alla frequenza del corso di formazione un numero di aspiranti pari ai posti banditi, maggiorato di una quota del 10%.
4. La percentuale massima di personale da distogliere da ciascun istituto non può superare il 2 % del personale assegnato allo stesso istituto. Nel caso in cui il numero degli idonei provenienti dallo stesso istituto dovesse superare il predetto coefficiente, si assicurerà il tempestivo rimpiazzo mediante unità provenienti da altri istituti.
5. Il personale risultato idoneo al termine del corso è assegnato temporaneamente al G.I.O.: con provvedimento del Capo del Dipartimento. Ai fini amministrativi il provvedimento è inserito nel sistema informatico di gestione del personale come trasferimento.
6. L'assegnazione al G.I.O. ha durata di quattro anni. L'unità assegnata al G.I.O. non può recedere dall'assegnazione prima della scadenza di tale termine, salvo per sopravvenute cause, oggettive o soggettive, incompatibili con l'incondizionata disponibilità e comunque disfunzionali al servizio da rendere.

Articolo 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima attuazione del presente provvedimento ovvero su richiesta del Direttore del G.I.O. il contingente da assegnare al G.I.O. e ai G.I.R. potrà essere selezionato nella misura massima del 30 % tra le unità di Polizia penitenziaria che frequentano i corsi di formazione per allievo agente, vice sovrintendente e viceispettore.
2. Entro un periodo di tempo non superiore ad un terzo della durata del corso di formazione, viene indetta una ricognizione di disponibilità all'impiego presso il G.I.O. tra i frequentatori dei corsi;
3. L'accertamento delle attitudini al servizio nel G.I.O. è effettuato, in questi casi, mediante lo svolgimento delle prove di cui agli artt. 6 e 8 del presente provvedimento seguite da un colloquio da parte di una Commissione nominata dal Direttore Generale del Personale, composta dal Direttore del G.I.O. o suo delegato con funzioni di Presidente, da un perito



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

selettore, da un appartenente al ruolo Ispettori in servizio al G.I.O. di provata esperienze e capacità, da un componente con funzioni di segretario. Al termine della selezione, la Commissione esprime una valutazione di idoneità.

4. I candidati selezionati svolgeranno un periodo di tirocinio presso i G.I.R.
5. Dopo il giuramento e l'immissione in ruolo il personale è assegnato secondo l'ordine di graduatoria in una sede penitenziaria. Raggiunta la sede di prima assegnazione, espletate le dovute procedure amministrative, il personale è convocato presso il G.I.O. per frequentare il corso di formazione.
6. Al presente provvedimento le Direzioni Generali interessate danno esecuzione nel più breve tempo dalla sua emanazione, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie esistenti.

Dato in Roma

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giovanni Russo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ALLEGATO A:

Titoli di studio attinenti al servizio al G.I.O.:

AREA TEMATICA UMANISTICO-SOCIALE:

Triennale:

Scienze dei servizi giuridici;

Scienze dell'educazione e della formazione;

Scienze della comunicazione;

Scienze e tecniche psicologiche

Scienze della difesa e della sicurezza;

Magistrale:

Scienze Giuridiche;

Psicologia;

Scienze pedagogiche;

Specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza;

Scienze della difesa e della sicurezza

Fonte Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 31 del 7 febbraio 2022.

